



COMUNE SANT'AGATA LI BATTIATI

Città Metropolitana di Catania

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della legge 30/12/2025, n. 199.

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 – Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi.....	2
Art. 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Art. 4 – Effetti della dichiarazione agevolata.....	4
Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Art. 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	4
Art. 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	5
Art. 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	5
Art. 9 – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni.....	5
Art. 10 – Entrata in vigore.....	6

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 04.06.2026

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 1° Gennaio 2026, relativi alla Tari – tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147, all' IMU – imposta municipale propria, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160, nonché degli omessi versamenti ICP, TOSAP/CUP.

Articolo 2

Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi ad entrate comunali, tributarie e patrimoniali, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) una ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
 - b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.lgs. 30/04/1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6 della L. 24/11/1981, N. 689 e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo riguarda i debiti certi, liquidi ed esigibili risultanti dalla posizione debitoria del richiedente.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti per i quali è intervenuta sentenza passata in giudicato.

Articolo 3

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di dieci giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Il Comune, entro 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1, convoca i debitori al fine di comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e concordare le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata concordata la definizione di cui al presente regolamento e concluso il procedimento;

b) versamento rateizzato da effettuarsi come di seguito:

- fino ad € 200,00	nessuna dilazione;
- da € 200,01 ad € 500,00	fino ad un massimo di 6 rate mensili;
- da € 500,01 ad € 1.500,00	fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 1.500,01 ad € 2.500,00	fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 2.500,01 ad € 3.500,00	fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- da € 3.500,01 ad € 5.500,00	fino ad un massimo di 30 rate mensili;
- da € 5.500,01 ad € 9.500,00	fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- da € 9.500,01 ad € 13.500,00	fino ad un massimo di 42 rate mensili;
- da € 13.500,01 ad € 18.000,00	fino ad un massimo di 48 rate mensili;
- da € 18.000,01 ad € 25.000,00	fino ad un massimo di 54 rate mensili;
- da € 25.000,01 ad € 50.000,00	fino ad un massimo di 60 rate mensili;
- da € 50.000,01 ad € 75.000,00	fino ad un massimo di 66 rate mensili;
- da € 75.000,01 ad € 100.000,00	fino ad un massimo di 72 rate mensili;
da € 100.000,01	fino ad un massimo di 78 rate mensili.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego della definizione agevolata, motivandone le ragioni.

5. In caso di impossibilità a presentarsi presso gli uffici comunali, il Comune provvederà al riscontro telematico, ovvero mediante collegamento da remoto, nei termini di cui al precedente comma 2.

Articolo 4

Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato, ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce più i suoi effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alle scadenze di cui al comma 2 dell'art. 4, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6

Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta e le procedure relative ai pignoramenti in corso con avvenuta assunzione del debito da parte del terzo pignorato. Non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'art. 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della Legge 27/01/2012, n. 3 o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12/01/2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 8

Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi definibili e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione, il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia del Comune, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9

Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

1. È ammessa la definizione agevolata relativamente agli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 Dicembre 2025, relativamente alla TARI, IMU, ICP e CUP.

2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si manifesta e si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusioni di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al precedente articolo 3, comma 2.

Articolo 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.